

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804)

Petizione n. 64

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i> |
| BATTELO (PCI) | 3, 5, 7 |
| CIOCE (PLI), sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 2, 6 |
| GOZZINI (Sin. Ind.) | 3, 4, 9 |
| MARTORELLI (PCI) | 7 |
| PALUMBO (PLI), relatore alla Commissione ... | 2, 3, 4 e <i>passim</i> |
| RICCI (PCI) | 6, 7 |
| SALVATO (PCI) | 4, 6 |

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804)

Petizione n. 64.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo». Riprendiamo la discussione sospesa il 27 marzo 1985.

Comunico che la 1^a e la 9^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Come tutti ricorderanno, nei mesi passati si è svolto un ampio dibattito. Il disegno di legge è d'iniziativa del Ministro per l'ecologia di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'agricoltura; l'esame di esso è stato spesso rinviato per l'impossibilità di avere con noi il ministro Biondi, che comunque, quando è potuto intervenire, ha preso posizione ribadendo il favore incondizionato del Governo a questo disegno di legge e respingendo suggerimenti emendativi emersi, che si trovano rispecchiati anche in un emendamento presentato oggi dal senatore Saporito e che sarà successivamente preso in esame.

Prego ora il relatore, senatore Palumbo, di riassumere i termini della questione e di esprimere la sua posizione per poi procedere alla ripresa della discussione generale.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho già illustrato in una relazione che risale a circa un anno fa la mia posizione sul disegno di legge al nostro esame. Ricordo che si è trattato di una relazione aperta ad ogni possibile soluzione ed attenta alle sollecitazioni ed ai suggerimenti che sarebbero venuti dalla Commissione. Credo che sull'argomento siano intervenuti soltanto il senatore Battello ed il senatore Gallo e poi, per una serie di circostanze, la discussione non è potuta proseguire.

In questa vicenda del tiro al piccione si manifestano interessi concreti e sostanziali da parte della società in cui viviamo, che sono certamente contrastanti. Il problema è di vedere se si riesce a ricomporli ad unità o se è necessario ed indispensabile andare ad individuare quelli che appaiono prevalenti nell'opinione pubblica. Questo è compito del legislatore; io ritengo che la Commissione sia legittima interprete delle convinzioni che si muovono nella società civile.

Soltanto alla conclusione della discussione generale potrò, in veste di relatore, esprimere un parere definitivo in ordine al disegno di legge al nostro esame, agli emendamenti presentati e a quelli che potranno nel frattempo essere sottoposti alla nostra attenzione. Ritengo che se si decidesse di approvare questo disegno di legge nei termini in cui è stato proposto, bisognerebbe prevedere un congruo periodo di rodaggio prima della sua entrata in vigore perchè esiste tutta una serie di impianti di tiro al piccione che dovrebbero essere convertiti in impianti di tipo diverso. Credo che questa sia un'esigenza oggettiva, reale, sostanziale, dinanzi alla quale non possiamo essere sordi; intorno a questo meccanismo, a questo «sport» su cui le valutazioni possono essere diverse da una parte o dall'altra, ruotano comunque interessi sostanziali di lavoratori, di *clubs*, di associazioni anche economiche che certamente non possono essere obliterati dall'oggi al domani.

Pertanto mi riservo un parere definitivo dopo aver ascoltato le osservazioni ed i suggerimenti che emergeranno in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla, in relazione a quanto lei ha detto, di predisporre un eventuale emendamento per congegnare tecnicamente l'entrata in vigore del provvedimento, perchè si tratterebbe comunque di tempi lunghi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io consiglierei di andare cauti sull'opportunità di predisporre una *vacatio legis*, perchè oltretutto si tratterebbe solo di eliminare delle gabbie.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Sottosegretario, non si tratta soltanto di questo, e l'ho già detto nel corso della mia relazione. Dico soltanto che uno dei problemi che possono sorgere concerne il fatto che quasi tutti i volatili utilizzati nel tiro al volo sono di importazione. Ciò comporta tempi abbastanza lunghi, mi si passi il termine, nel loro «approvvigionamento», perchè debbono essere commissionati, crescere in un determinato luogo, essere addestrati, eccetera. Vi è quindi un problema di tempo, per cui i volatili che verranno utilizzati, poniamo il caso, tra 6-8 mesi, sono già stati probabilmente commissionati. È evidente che questo fatto può comportare dei disagi impreveduti a varie associazioni che hanno già assunto determinati impegni.

PRESIDENTE. In questo caso mi pare utile un'ulteriore riflessione anche dal punto di vista tecnico, oltre che di merito.

Onorevoli senatori, oggi dobbiamo discutere un disegno di legge che è stato comunicato alla Presidenza di questo ramo del Parlamento il 15 giugno 1984 e subito trasmesso in sede deliberante alla nostra Commissione; quindi abbiamo una responsabilità del tutto particolare anche se poi tale provvedimento dovrà essere esaminato dalla Camera dei deputati.

Voi sapete che ci sono state le più varie pressioni. Ricordo che abbiamo ricevuto un ampio materiale non solo dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), ma anche da parte di altre organizzazioni, le quali ci hanno veramente tempestato di let-

tere quando non ponevamo all'ordine del giorno, oppure ritardavamo l'esame di questo provvedimento. Abbiamo anche ricevuto una serie di pressioni meno aperte; presumo che vi siano state delle manifestazioni anche da parte di determinate fabbriche di armi e soprattutto abbiamo avuto pressioni, qualche volta non oso dire commoventi ma commosse, sia scritte che verbali, da parte delle associazioni di cacciatori, e qualche rappresentanza di esse l'abbiamo ricevuta anche in Senato.

Alcuni cacciatori ci hanno inviato delle lettere assolutamente patetiche, rivendicando questo diritto sportivo, spiegando che forme sostitutive — come il famoso tiro al piattello — non possono essere conformi all'età dei partecipanti a queste gare per le loro condizioni fisiche, ed esaltando la bontà di un tipo di gara che, viceversa, dai protettori dei volatili, viene descritta come un'inutile barbarie, anche perchè essa è preceduta dal taglio delle ali effettuato in un determinato modo per rendere il volo del piccione idoneo a che l'animale stesso venga più facilmente raggiunto e abbattuto da chi spara.

Quindi, come diceva benissimo il senatore Palumbo, vi sono esigenze vive e contrastanti su entrambi i fronti, ma anche molto variegate all'interno di ognuna delle opposte fazioni. In proposito, ognuno di noi dovrà esprimere il suo giudizio.

BATTELLO. Signor Presidente, il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 804, salvo un rilievo di ordine penale. Infatti, riteniamo estremamente generico il richiamo all'articolo 727 del codice penale. D'altronde questo argomento è già stato ampiamente discusso nella precedente seduta del 27 marzo dello scorso anno.

PRESIDENTE. Senatore Battello, le saremmo tutti molto grati se trasformasse le sue osservazioni in un preciso emendamento da sottoporre all'esame della Commissione.

GOZZINI. Signor Presidente la mia parte politica esprime un giudizio favorevole in

merito al disegno di legge n. 804, d'iniziativa governativa.

Se si vuol formare in Italia una coscienza ecologica, l'approvazione di questo provvedimento rappresenta, sia pure parzialmente, un piccolo passo avanti.

Mi pare che non vi sia nulla in contrario ad appoggiare il rilievo fatto dal relatore sull'opportunità di prevedere una *vacatio legis* del provvedimento oggi al nostro esame, in relazione agli interessi in gioco, al fatto che vi possono essere dei volatili già importati, alla necessità di trasformare e ristrutturare vari impianti. Vorrei segnalare che, se le informazioni in mio possesso non sono di cattiva fonte o di fonte interessata in senso ecologico, è vero che il tiro al piattello non può sostituire il tiro al piccione, però è anche vero che con le tecnologie avanzate di oggi, e con costi non certamente molto superiori, vi è la possibilità di sostituire i piccioni con delle sagome di plastica. In questo senso è giusto prevedere la trasformazione e la ristrutturazione di tali impianti. Io sono d'accordo nel prevedere una *vacatio legis* per salvare da una sicura strage questi volatili, non tanto per un sentimento umanitario, ma — lo ripeto — per rispetto alla cultura d'oggi, tendente a salvaguardare e a tutelare la natura in tutte le sue forme.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, confesso di aver letto un po' frettolosamente l'emendamento presentato dal senatore Saporito; per questo motivo non mi sono accorto di una cosa che mi ha fatto poc'anzi rilevare il senatore Ricci, per cui dovrò chiedere delle spiegazioni in merito.

Comunque, con tale emendamento si prevede, come una delle possibili vie d'uscita, per evitare che queste gare diventino un vero e proprio spettacolo e che quindi si tragga un qualche godimento dalla sofferenza dei volatili, la possibilità di vietarne l'impiego in gare o manifestazioni sportive di tiro al volo in luoghi pubblici o aperti al pubblico non qualificato, nel senso che, se la pratica fosse ristretta nell'ambito di *clubs* privati, perderebbe il requisito della pubblicità. Vedo però che nell'emendamento pre-

2^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

sentato dal senatore Saporito c'è qualcosa di più che inizialmente mi era sfuggito: l'emendamento infatti parla di luogo pubblico o aperto al pubblico non qualificato, e non riesco a capirne la portata.

PRESIDENTE. Credo che voglia intendere l'esclusione di un pubblico di non cacciatori o di interessati alla caccia.

PALUMBO, relatore alla Commissione. Se l'espressione si riferisse ai non soci di un club, vi sarebbe una contraddizione in quanto un club privato è per definizione un luogo non aperto al pubblico. Se invece si riferisse ad un luogo aperto al pubblico, la sua dizione risulterebbe estremamente indeterminata.

Vorrei per questo poter interpellare il senatore Saporito, e pregherei pertanto il Presidente di rinviare la discussione ad un momento successivo.

SALVATO. Sono contraria ad un rinvio e credo che — essendosi la Commissione espressa in sede di discussione generale favorevolmente, con una larghissima adesione, al disegno di legge governativo ed avendo anche approfondito alcuni dettagli tecnici — vi sia l'urgenza di approvare il disegno di legge al nostro esame.

Non vedo quindi l'opportunità di un ulteriore rinvio a causa della presentazione di un emendamento da parte del senatore Saporito: al di là di ciò che ha testè detto il senatore Palumbo sulla necessità di chiarire il senso della dizione «non qualificato», annuncio la mia contrarietà all'emendamento in quanto la logica del provvedimento non si limita a vietare gli aspetti spettacolari del tiro al piccione, ma è una logica più seria e profonda che risponde alla crescita della sensibilità verso l'ambiente, il patrimonio naturale ed il rispetto per gli animali.

Non si tratta secondo me di distinguere tra un luogo privato ed un luogo aperto al pubblico, ma si tratta — così come si prefigge il disegno di legge governativo — di vietare questa pratica che a mio avviso riveste molti aspetti di barbarie.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, sono anch'io contrario ad un rinvio, e lo sono per due ragioni. La prima è di carattere generale visto che il numero di provvedimenti che la Commissione continua a rinviare sta arrivando a livelli insostenibili. La seconda ragione è di carattere specifico: questo argomento, ancorchè la formulazione proposta dal senatore Saporito meriterebbe di essere chiarita in alcuni suoi punti, è stato il tema centrale della materia fin da quando abbiamo cominciato ad esaminarlo. È un argomento notissimo che si sostanzia in una teoria intermedia che si fa forte di una legge francese e che, pur accettando la sostanza del provvedimento in via generale, chiede che per i circoli privati sia prevista la possibilità di continuare a svolgere questa pratica.

Su tale tesi interpellai a suo tempo il ministro Biondi che mi rispose che il Governo era nettamente contrario a questa soluzione richiedendo invece la soppressione totale, senza mezzi termini, del tiro al piccione. Successivamente il neo ministro dell'ecologia onorevole Zanone mi ha inviato una lettera formale in cui chiede l'inserimento nell'ordine del giorno di questo provvedimento.

Per tali motivi, pur dando ragione al senatore Palumbo quando sostiene che di fronte ad un emendamento del collega Saporito, assente in questo momento, sarebbe opportuna una pausa per ottenere dei chiarimenti, ritengo tuttavia che gli altri presupposti siano contrari e che la decisione sul disegno di legge sia ormai matura.

Vorrei quindi pregare il senatore Battello di preparare l'emendamento da lui preannunciato circa il riferimento all'articolo 727 del codice penale.

GOZZINI. Signor Presidente, vorrei esprimere la piena adesione alla proposta della senatrice Salvato, che lei ha fatto propria, di arrivare ad una rapida definizione del disegno di legge.

Credo che l'emendamento presentato dal senatore Saporito stravolga il significato del disegno di legge governativo in quanto si limita a vedere nel tiro al piccione uno spet-

tacolo cruento senza cogliere l'offesa alla natura e all'ambiente. Per quel che riguarda la nostra responsabilità, osservo in primo luogo che essa non può essere declinata, mentre alcune volte la Commissione giustizia rinvia troppo le sue decisioni. In secondo luogo, essendo ancora vigente il sistema bicamerale, la nostra decisione non è in ogni caso definitiva, e la Camera dei deputati potrà eventualmente rimeditarla.

Sono quindi decisamente favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Saporito, non essendo stato fatto proprio da nessun membro della Commissione, è pertanto decaduto.

Vorrei conoscere la formulazione dell'emendamento del senatore Battello.

BATTELLO. Per poter giudicare l'emendamento occorre richiamare brevemente alla memoria la situazione normativa, in quanto, accanto all'ancora vigente articolo 727 del codice penale che è stato espressamente salvato dalla depenalizzazione e che pertanto continua ad avere una grande rilevanza penalistica anche se di tipo contravvenzionale, esiste una sentenza della Corte costituzionale in cui viene affrontato il problema delle relazioni tra lo stesso articolo del codice penale e l'articolo 20, lettera q), della nuova legge in materia di caccia, la n. 968 del 1977, nella parte in cui eccettuava dal divieto — meramente amministrativo, ma pur sempre divieto — l'uso dei volatili di allevamento.

Il problema era stato sottoposto alla Corte costituzionale sotto questo profilo: l'uso di volatili integra il reato di cui all'articolo 727 del codice penale; laddove la lettera q) dell'articolo 20 eccettua dal divieto i volatili di allevamento, ivi si profila una scriminante all'applicazione del citato articolo 727 del codice penale in violazione del principio di uguaglianza. Valutare doveva pertanto la Corte la sussistenza o meno di una violazione del principio di uguaglianza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 136 del 1983, ha ritenuto l'irrilevanza della proposta questione di legittimità e nella motivazione ha

ribadito la *ratio* della legge n. 968 del 1977 in materia di caccia, che per sua natura riguarda e disciplina la fauna selvatica facendola rientrare nel patrimonio indisponibile dello Stato; si richiama il parere dell'Avvocatura dello Stato, che era formulato in questi termini: l'articolo 727 del codice penale deve trovare applicazione ogni volta che in occasione dell'esercizio del tiro al volo si adottino verso i volatili misure qualificabili come maltrattamento. Quindi, se pure *incidenter*, sembra di capire che la Corte, discutendo di questo problema, ha ritenuto che non sempre l'uso di volatili integri la fattispecie prevista dall'articolo 727 del codice penale, ma soltanto ove l'uso dei volatili stessi sia realizzato con misure qualificabili come maltrattamento.

Questo è il retroterra per affrontare il problema dell'emendabilità del secondo comma dell'articolo unico. Invero, laddove questo secondo comma fa riferimento *in toto* all'articolo 727 del codice penale, lascia in ombra una discriminazione che deve essere fatta perchè l'articolo 727, nel primo comma, sanziona chi incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone ad eccessive fatiche o a torture, oppure li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età. Nel secondo comma si parifica la sanzione nei confronti di chi, anche al solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o esposto al pubblico, sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo. Al terzo comma si dispone che la pena è aumentata quando gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici che importino strazio o sevizie. Quindi, ricordando ciò che è stato detto nella parte motivata della sentenza della Corte, il problema è se il richiamo all'articolo 727 del codice penale deve essere fatto alla stregua del primo comma, instaurando un'equiparazione assoluta tra uso di volatili e maltrattamento di animali e ciò secondo la logica del disegno di legge. Basta leggere l'ultimo capoverso della relazione: «In questa logica, sembra opportuno prevedere una sanzione parificata a quella prevista per il reato di maltrattamento di animali», ovvero invece occorre, al di là di questa conclamata parificazione, fare riferimento a

quel comma dell'articolo 727 che espressamente si richiama all'utilizzazione di animali che importi strazio o sevizie all'interno di giochi o spettacoli pubblici.

È evidente che, sotto questo profilo, poteva diventare (oramai sembra che non se ne parli più perchè nessuno lo ha fatto proprio) rilevante l'emendamento Saporito, che, nella misura in cui evocava il luogo pubblico o aperto al pubblico non qualificato, in qualche modo affrontava il problema. Occorre perciò sciogliere questo nodo: il richiamo all'articolo 727 del codice penale, non può essere fatto *in toto* perchè, ripeto, prevede per lo meno tre diverse ipotesi. Pertanto, prendiamo in considerazione il primo comma, soltanto il terzo comma, oppure addirittura *sic et simpliciter* ci riferiamo alla sanzione? Rischiamo però in questo modo di non evidenziare quella assoluta parificazione che sembra essere nel cuore del proponente il disegno di legge, laddove nella parte finale della relazione si afferma l'opportunità di prevedere una sanzione parificata.

SALVATO. Personalmente sono favorevole alla formulazione del testo di legge del Governo, perchè credo sia la più completa.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio, a mio giudizio, riferirsi alle sanzioni previste dall'articolo 727 del codice penale.

RICCI. Sono d'accordo con il Presidente. Mi sembra che tecnicamente si tratti di una formulazione che superi tutti i problemi.

PRESIDENTE. Il problema qual è in sostanza? Credo che praticamente se un giudice si trovasse di fronte a questo tipo di reato sarebbe quasi sempre portato ad applicare il terzo comma che testualmente recita: «La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in luoghi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie». Ora, il gioco potrebbe essere privato, nel qual caso cadrebbe solo la prima ipotesi.

RICCI. Mi sembra, signor Presidente, che la sua proposta di fare riferimento alla san-

zione prevista dall'articolo 727 sia la soluzione più semplice, più chiara, quella che evita ogni dubbio interpretativo.

PRESIDENTE. Però facendo riferimento alle sanzioni, al plurale. Infatti le sanzioni sono due, le enumero: la prima è quella prevista dal primo comma dell'articolo 727 che viene estesa anche al secondo comma; la seconda è la pena aumentata prevista al terzo comma dell'articolo stesso.

RICCI. Noi dovremmo far riferimento all'articolo 727 del codice penale soltanto *quoad poenam*, per individuare cioè la sanzione con cui vogliamo che questo divieto sia tutelato.

Se invece facciamo riferimento alle «sanzioni», così come propone il Presidente, rischiamo di introdurre in tale divieto tutta una casistica relativa allo strazio, alle sevizie e così via, che potrebbe mal attagliarsi alla portata del disegno di legge.

Di conseguenza, per evitare il rischio di un concorso formale di reati, così come è stato evidenziato dal senatore Vassalli, è opportuno far riferimento all'articolo 727 del codice penale soltanto per quanto riguarda la pena, non stabilendo che essa può essere semplice o aggravata, ma che a questo divieto è affiancata un'unica sanzione che, personalmente, proporrei di ricavare — lo ripeto — dal terzo comma dell'articolo 727 del codice penale.

SALVATO. In questo modo scompaiono gli effetti del primo comma dell'articolo da lei citato!

RICCI. No, perchè il terzo comma prevede, anche se aggravata, la medesima sanzione riportata dal primo. Pertanto, se facciamo riferimento al terzo comma, non scompaiono gli effetti del primo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La sanzione è la medesima.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ricci fa riferimento alla sola sanzione, anche se il

2^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

trattamento è pubblico o meno, anche se vi sono strazi, sevizie oppure no, la pena è sempre la stessa.

RICCI. Allora siamo tutti d'accordo nel far riferimento solo alla sanzione; alternatively, se non ci piace la dizione «la sanzione di cui al terzo comma», possiamo anche dire «la sanzione di cui al primo comma».

MARTORELLI. A mio avviso, potremmo anche far riferimento ad una sanzione ben precisa; per esempio, ad una certa ammenda da pagare.

BATTELLO. Siamo tutti sostanzialmente d'accordo in merito al fatto che esiste solamente un problema tecnico. Secondo me, ove non si adottasse una formulazione come quella proposta dal Presidente — cioè «le sanzioni» — si correrebbe un grosso rischio, in quanto il disegno di legge al nostro esame potrebbe non sanzionare l'impiego di volatili di ogni specie per organizzare ed eseguire esercitazioni e manifestazioni sportive di tiro a volo.

Il terzo comma dell'articolo 727 del codice penale aumenta la pena base del primo comma: «se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie». Ora, se noi richiamassimo soltanto il terzo comma di questo articolo approderemmo probabilmente, anzi quasi certamente, alla conclusione che vige il divieto in quanto esistono giochi o spettacoli pubblici. Però, mi sembra che la maggior parte di noi opti per scartare questo richiamo al terzo comma dell'articolo 727 del codice penale.

Credo che la vera opzione sia tra scrivere «sanzioni», o indicare *tout court* una sanzione specifica.

Ora, mi faccio carico dell'obiezione che ho sentito da più parti, e cioè che sarebbe opportuno evocare un'unica sanzione per evitare problemi di concorso formale di reati. Faccio rilevare però che con il termine «sanzioni» noi ribadiamo comunque che l'uso di volatili realizza un incrudelimento verso animali; se richiamiamo anche il terzo comma ipotizziamo, all'interno dell'incrudelimento,

anche un uso che importi «strazio o sevizie». Quindi, noi salviamo la *ratio* e gli intendimenti di chi ha proposto il disegno di legge nel senso della equiparazione alla quale facevo riferimento prima, ma distinguiamo opportunamente tra possibile uso nel corso di giochi o spettacoli pubblici e possibile uso che, pur non integrando nè giochi o spettacoli pubblici, nè esercitazioni, gare o manifestazioni sportive, comunque ricada in un'area di sanzionabilità. Infatti, per esempio, posso immaginare un impiego di volatili che non sia necessariamente nè una gara, nè una manifestazione sportiva.

Quindi, concludendo questo mio intervento, temo che non utilizzando l'espressione proposta dal Presidente si corra il rischio di istituire una specie di zona franca residuale di non sanzionabilità, di creare cioè una zona di salvezza nell'ipotesi che non vi siano nè esercitazioni, nè gare, nè manifestazioni sportive, nè giochi o spettacoli pubblici. Possiamo anche ritenere che ciò sia estraneo alle preoccupazioni dei proponenti, però, al di là del problema tecnico, tale questione esiste.

A mio avviso, il più adeguato strumento tecnico è costituito dall'introduzione della dizione «le sanzioni di cui all'articolo 727 del codice penale...».

RICCI. Signor Presidente, vorrei sollevare un'obiezione alle considerazioni del senatore Battello. Temo fortemente che, se ci riferissimo alle sanzioni in un modo così generico, si rischierebbe di affermare che l'uccisione del volatile, o meglio il suo uso in gare di tiro a volo, non costituisce uno strazio o una sevizia data la struttura dell'articolo 727 del codice penale. Quindi, è molto meglio far riferimento non tanto alla struttura di questo articolo, perchè in esso vi è un divieto di carattere assoluto, ma soltanto alla pena in esso sanzionata.

Per me andrebbe bene sia il riferimento al primo comma dell'articolo 727 del codice penale sia il riferimento al terzo comma dello stesso articolo. Se tuttavia facciamo riferimento alle sanzioni, si apre la possibilità di differenziarle e poichè nell'articolo 727 del codice penale sono rapportate all'incu-

delimento ed alle sevizie, in sede interpretativa potremmo trovare chi dice che uccidere un piccione tirandogli al volo non è nè un incrudelimento nè una sevizia, e di conseguenza non è applicabile l'articolo 727. Se invece, relativamente al contenuto della norma che stiamo varando, prevediamo semplicemente il riferimento ad una determinata sanzione, non corriamo evidentemente questo rischio.

PRESIDENTE. Nel mio precedente intervento ho sottolineato il problema del concorso formale, ma capite bene che sarebbe un concorso formale per un'ammenda di 10.000 lire o per un'altra ammenda di 20.000 lire. Sarebbe forse meglio allora stabilire una pena autonoma, e se poi il giudice accerterà anche la sussistenza della sevizia o dell'incrudelimento, aggiungerà all'ammenda altre 20.000 lire.

PALUMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mentre si svolgeva la discussione relativa alla problematica suscitata dall'articolo 727, ho potuto riguardare la documentazione, e devo comunicarle che più di un anno fa il senatore Fiocchi ha presentato tre emendamenti, che, non come relatore, ma come componente del Gruppo liberale, non posso che fare miei.

Ho inoltre predisposto l'emendamento in ordine alla *vacatio legis* che il Presidente mi aveva richiesto.

PRESIDENTE. Avendo riscontrato il favore che all'interno della Commissione gode la proposta di stabilire una pena autonoma, presento un emendamento che al secondo comma sostituisca le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale», con le parole: «con l'ammenda da lire 30.000 a lire 600.000».

Poichè il relatore Palumbo fa propri gli emendamenti del senatore Fiocchi, ne do lettura.

Il primo propone di sostituire il primo comma con il seguente: «È vietato l'impiego di piccioni (*columba livia*) anche di allevamento, per organizzare ed eseguire esercita-

zioni, gare e manifestazioni sportive di tiro a volo aperte al pubblico».

Il secondo propone di aggiungere il seguente terzo comma: «Continuano ad essere consentite le esercitazioni con volatili per fini cinofilo-venatori secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali».

Il terzo intende aggiungere il seguente terzo comma: «Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esercitazioni cinofilo-venatorie».

L'emendamento presentato dal senatore Palumbo è inoltre il seguente: «La presente legge entra in vigore diciotto mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*».

A questo emendamento il senatore Ricci presenta un subemendamento teso a sostituire la parola: «diciotto» con la parola: «sei».

PALUMBO, relatore alla Commissione. Sei mesi non sono sufficienti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, che ha abbracciato anche il complesso degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge.

PALUMBO, relatore alla Commissione. Anche in relazione agli emendamenti presentati non credo di poter replicare oggi. Mi rendo conto che è passato molto tempo dalla presentazione del disegno di legge e mi addebito, per la parte che mi riguarda, le mie responsabilità; tuttavia non ritengo di essere in grado di replicare agli interventi e a contribuire a varare il disegno di legge soprattutto in presenza degli emendamenti del senatore Fiocchi: tra l'altro ho bisogno di capire se questi sono stati presentati a titolo personale o dal Gruppo parlamentare liberale.

Pertanto non mi sembra di poter concludere con una replica che finirebbe per essere perplessa, come perplessa era la relazione iniziale; la pregherei, signor Presidente, di rinviare la discussione di questo provvedimento.

2^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, la prossima volta lei dovrà assicurarci, come ha gentilmente fatto oggi, la sua presenza perchè è necessario approvare il provvedimento.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi preoccuperò di inviare gli emendamenti pervenuti al Ministro dell'ecologia, alcuni di essi sono stati presentati dal Gruppo liberale, il Ministro è anch'egli liberale ed è pertanto necessario che io lo interpellii.

GOZZINI. Signor Presidente, al fine di evitare contestazioni, preso atto della richiesta del senatore Palumbo cui non possiamo non accedere, vorrei sapere cosa succede del complesso degli emendamenti di cui abbiamo discusso.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono tutti formalizzati.

GOZZINI. Anche l'emendamento Saporito viene rimesso in discussione?

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. No, finchè qualcuno non lo fa proprio.

GOZZINI. Pertanto allora rimane aperta questa possibilità?

PRESIDENTE. Sì, senatore Gozzini.

Resta pertanto stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO